

**LINEE GUIDA PER IL SUPPORTO DEL RUP NELLE FASI DI
DI PROGRAMMAZIONE E DI VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE**

Sommario

Introduzione	3
1 La nuova impostazione della programmazione regionale	4
2 Il Sistema Informativo dei Lavori Pubblici (SILP)	5
3 L'inquadramento dei lavori nelle categorie di riferimento	6
4 Programmazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	6
5 Elenco annuale dei lavori	7
6 Indicazioni operative agli uffici.....	8
6.1 Integrazioni e modifiche in corso d'anno	8
6.2 Modalità per la gestione degli interventi finanziati ad altri soggetti	9
6.3 Modalità per l'approvazione dei progetti e per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	9
6.4 Indirizzi per l'applicazione del D.lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici	9
6.5 Indirizzi per la verifica del progetto.....	13
6.5.1 Gli ambiti di verifica del progetto.....	13
6.5.2 Le attività di verifica del progetto	16
Allegato 1 Sintesi compiti RUP per fase di programmazione, verifica progettazione e affidamento (Fonte: linee guida 3 ANAC aggiornate)	17

Introduzione

Con l'approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni di cui alla legge delega n. 11/2016 relativa al recepimento nell'ordinamento interno delle più recenti direttive comunitarie in materia, intervenuta con il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), pubblicato sulla G.U. del 19/4/2016 e immediatamente in vigore dallo stesso 19/4/2016, si è provveduto a rivedere la preesistente normativa regionale in materia di lavori pubblici.

Con il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2016 n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), sono state abrogate, a far data dall'entrata in vigore del sopraindicato d.lgs. 50/2016:

- a) la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42;
- b) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 (Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8));
- c) ogni altra disposizione di legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture incompatibile con la disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.

Con l'abrogazione della l.r. 12/1996, si applicano anche in Valle d'Aosta i principi generali in materia di programmazione indicati all'articolo 21 del d.lgs. 50/2016, in attesa del decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture che definirà nel dettaglio modalità e criteri operativi. Il predetto art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) stabilisce in particolare:

- a) al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
- b) al comma 2 che “Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione”;
- c) al comma 3 che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5”.

1 La nuova impostazione della programmazione regionale

In linea con le disposizioni di legge sopra richiamate e tenuto conto di quanto già sviluppato negli scorsi anni per ridefinire in modo sostanziale il sistema di programmazione regionale dei lavori pubblici, si è voluto rafforzare il perseguimento dei due obiettivi strategici di ordine generale di seguito riportati:

1. sviluppare il massimo livello di congruità tra la programmazione dei lavori pubblici e la necessità di copertura finanziaria che ne deriva;
2. rappresentare una “fotografia” d’insieme e più esaustiva della spesa complessiva per gli investimenti dedicati ai lavori pubblici includendo nel documento di programmazione sia gli interventi realizzati direttamente dall’Amministrazione regionale - indipendentemente dalla loro natura (manutenzione, completamento o nuova realizzazione) e dalla fonte di finanziamento (competenze a Bilancio, fonti “extra” Bilancio, fondi statali e comunitari) - sia quelli finanziati con specifiche leggi o programmi di settore a beneficio di altri soggetti attuatori, pubblici o privati.

Fatto salvo lo schema organizzativo e operativo dello scorso anno e nelle more del sopra richiamato decreto attuativo di cui al comma 8 dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, si è proceduto quindi - al fine di definire una prima impostazione della programmazione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che costituiscono la necessaria fase di progettazione del lavoro pubblico - all’introduzione di una nuova sezione denominata “Elenco servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria correlati all’intervento” limitatamente alle schede identificative dei nuovi interventi inseriti nella programmazione 2017/2019.

Tale integrazione è stata predisposta per identificare sia i servizi di progettazione propedeutici alla realizzazione di un nuovo intervento sia quelli complementari, non previsti nella programmazione precedente, ma eventualmente resisi necessari nella fase di esecuzione di un intervento già avviato.

La redazione complessiva del documento di programmazione deriva dal riscontro fornito dalle strutture organizzative regionali che hanno evidenziato, ognuna nell’ambito delle rispettive competenze e programmazioni di settore, gli interventi da sviluppare nelle successive fasi attuative ponendoli in correlazione con le risorse finanziarie disponibili.

Conformemente all’attribuzione delle competenze di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14/4/2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° maggio 2017, a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni, il Programma triennale dei lavori pubblici e il relativo aggiornamento annuale per il triennio 2017/2019 sono stati predisposti a cura del *Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell’Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica*, con il coordinamento della struttura organizzativa *Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici* volto ad assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate.

2 Il Sistema Informativo dei Lavori Pubblici (SILP)

Il sistema di codificazione univoca degli interventi, che ne consente la tracciabilità da un anno di programmazione all'altro e la contestuale possibilità di attivare processi di monitoraggio del loro stato di avanzamento, è gestito attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato SILP (Sistema Informativo Lavori Pubblici).

L'apposito applicativo informatico, oggi accessibile via web sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, è stato predisposto per gestire sia la composizione dei documenti di programmazione sia il monitoraggio del loro stato di attuazione, anche con riferimento ai singoli interventi in essi ricompresi, ed è costituito da due procedure distinte, ma interconnesse, che organizzano rispettivamente:

- le attività necessarie alla produzione dei documenti di programmazione esercitate, da ogni struttura regionale responsabile dell'attuazione degli interventi, mediante la compilazione delle schede identificative dei lavori;
- le attività di monitoraggio esercitate dal gestore del Sistema, mediante l'acquisizione dei dati in corso d'anno con il conseguente aggiornamento della banca dati stessa.

Per quanto concerne la predisposizione dei documenti di programmazione, alla scadenza annuale prevista, il gestore del Sistema rileva le schede dei lavori compresi nella programmazione corrente non ancora affidati/aggiudicati e le rende disponibili, mediante l'attivazione in rete dell'applicativo, alle strutture responsabili della loro attuazione affinché le stesse definiscano gli interventi da confermare, modificare, eliminare o inserire "ex novo" per il successivo triennio di programmazione.

L'attività di monitoraggio dei singoli interventi è in capo al gestore del Sistema che provvede all'aggiornamento della banca dati con le informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori acquisite direttamente attraverso l'analisi degli atti amministrativi (provvedimenti dirigenziali o deliberazioni della Giunta regionale) prodotti in relazione all'iter complessivo di realizzazione.

Tale procedura consente di affrancare la struttura responsabile dell'attuazione dell'intervento dalla necessità di trasmissione dei dati e di validazione degli stessi perché già resi conformi dalla valenza giuridica dell'atto amministrativo.

Il gestore del Sistema assicura inoltre le attività di elaborazione dei dati - sia in funzione di *report* di controllo predefiniti sia nel caso di specifiche esigenze di monitoraggio - e ottempera agli obblighi derivanti dalle norme che regolano la trasparenza dell'azione amministrativa mediante apposite funzionalità di gestione predisposte al fine della pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, della documentazione relativa al monitoraggio della programmazione corrente nonché dell'aggiornamento dell'archivio delle programmazioni precedenti.

3 L'inquadramento dei lavori nelle categorie di riferimento

Al fine di favorire la migliore visibilità possibile di tutte le tipologie di lavori - che, come noto, risultano significativamente differenziati tra loro sia per l'entità e la complessità dell'iter di realizzazione, sia per le relative procedure amministrative di gestione dell'appalto - sono state definite due "categorie" logiche di riferimento che consentono di inquadrare gli interventi in uno schema organizzato, coerente con le specificità dei casi e sufficientemente flessibile dal punto di vista informatico, per garantire la predisposizione di alcuni automatismi del procedimento mirati alla massima semplificazione delle attività di verifica e caricamento dei dati.

I singoli interventi programmati sono stati quindi ricondotti alle categorie "G" (contenitore generico) e "S" (intervento specifico), nel rispetto delle definizioni e delle modalità di utilizzo di seguito indicate:

- i contenitori di tipo "G" - caratterizzati da un ambito di riferimento generico e qualificati come un insieme indifferenziato di attività - sono utilizzati per inquadrare lavori non determinabili singolarmente in questa fase di programmazione ma da articolare in corso d'anno in funzione di particolari necessità o di una più puntuale definizione del loro stato di avanzamento, in particolare:
 - lavori di carattere tipicamente manutentivo,
 - lavori riferiti ad apposita legge regionale di settore o programma di finanziamento, fermo restando che la loro articolazione di dettaglio deve essere approvata con deliberazione della Giunta regionale in coerenza con l'inquadramento finanziario del contenitore medesimo;
- gli interventi specifici di tipo "S" - caratterizzati da una descrizione puntuale e contestualizzata - sono utilizzati per inquadrare i lavori già definiti singolarmente in questa fase di programmazione e specificatamente individuati al fine del soddisfacimento di un determinato "bisogno", riconosciuto come prioritario nel quadro generale degli stessi.

Per entrambe le categorie di riferimento è sempre attiva l'opzione di selezione tra "Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione regionale" e "Intervento finanziato dall'Amministrazione regionale a favore di altro soggetto attuatore".

4 Programmazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Come anticipato al punto 2, nelle schede identificative relative ai soli nuovi interventi inseriti nella programmazione 2017/2019 è stata inserita un'apposita sezione denominata "Elenco servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria correlati all'intervento".

Tenuto conto dell'articolazione degli interventi di cui al precedente punto 4 e precisato che la nuova programmazione dei servizi è da intendersi sempre e comunque riferita ad una scheda identificativa del singolo lavoro "S" o del contenitore generico di lavori "G" (presupposto che quindi non consente la generazione di una scheda solo per servizi), si riportano di seguito le modalità di inquadramento delle suddette attività:

- a) i servizi di progettazione per nuovo intervento puntualmente definito sono inquadrati nella scheda identificativa del relativo lavoro di tipo "S";
- b) i servizi di progettazione per nuovo intervento genericamente individuato nell'ambito dei lavori riferibili ad apposita legge regionale di settore sono inquadrati nella scheda identificativa del contenitore generico di tipo "G" distinto per tale ambito di intervento;

- c) i servizi di progettazione per nuovo intervento genericamente individuato nell'ambito dei lavori più specificatamente riferiti ad attività manutentive sono inquadrati nella scheda identificativa del contenitore generico di tipo "G" distinto per tale ambito di intervento;
- d) i servizi complementari per interventi già avviati di cui alle programmazioni precedenti sono inquadrati nella scheda identificativa del contenitore generico di tipo "G" distinto per ambito di intervento specificatamente riferito ad attività manutentive.

Il tipo "G" diventa quindi un contenitore generico con la duplice funzione di cui al punto 4 al quale sono riferite (sia in fase di programmazione sia in corso d'anno) singole attività di lavoro e/o di servizio che possono essere complessivamente caratterizzate dalle seguenti casistiche:

- binomio "servizio+lavoro",
- solo "servizio",
- solo "lavoro" (quest'ultimo caso è da intendersi quando l'attività di servizio è esclusivamente interna all'amministrazione).

La compilazione dell'apposita sezione è obbligatoria esclusivamente per le attività di progettazione e direzione dell'esecuzione affidate a soggetti esterni all'amministrazione. Nel caso in cui tutte le attività siano svolte internamente all'amministrazione, l'obbligo di compilazione viene meno.

Le informazioni inserite nelle schede identificative degli interventi di tipo "S" e di tipo "G" sono le seguenti:

- tipo servizio – il dato riporta i servizi individuati mediante il sistema di classificazione CPV di cui al Regolamento CE n. 213/2008;
- prestazione professionale – il dato riporta l'elenco delle fasi prestazionali di cui alla Tavola Z-2 "Prestazioni e parametri di incidenza" del D.M. 17 giugno 2016;
- importo complessivo – l'importo, stimato in modo più o meno dettagliato in funzione del livello di definizione raggiunto, è da intendersi quota parte di quello complessivo dell'intervento già individuato nella sezione "Riepilogo inquadramento finanziario".

5 Elenco annuale dei lavori

L'elenco annuale dei lavori è costituito dagli interventi, già ricompresi nel programma triennale di riferimento, che si intendono avviare nel corso della prima annualità del programma stesso considerando tale condizione soddisfatta dall'avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario o, in subordine, dall'avvenuta pubblicazione del bando di gara nel caso di procedura aperta o dall'avvenuta trasmissione della lettera d'invito a presentare offerta nel caso di procedura negoziata.

A seguito delle attività di controllo in ordine alla copertura della spesa complessiva sviluppate con riferimento alle diverse fonti di finanziamento, i singoli interventi sono stati quindi individuati dalle strutture organizzative regionali coinvolte nella programmazione in coerenza con i criteri indicati per le diverse categorie d'inquadramento.

In particolare gli interventi sono stati inseriti con i dati identificativi già definiti nella prima fase di verifica tenuto conto che per quelli relativi alla sezione di inquadramento finanziario delle schede identificative dei contenitori generici di tipo "G" sono da considerare le somme indicate per la prima annualità (nel caso di importi a valere sul Bilancio o "extra Bilancio") e/o le somme complessivamente inserite per gli importi già finanziati o per attività già avviate.

6 Indicazioni operative agli uffici

Le indicazioni che seguono sono da intendersi quali linee guida operative per i RUP dell'Amministrazione regionale per le fasi di programmazione e di verifica della progettazione.

6.1 *Integrazioni e modifiche in corso d'anno*

In coerenza con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa e tenuto conto che l'attività di monitoraggio, a cura della struttura organizzativa *Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici*, rendiconta l'effettiva attuazione degli interventi in raffronto alla previsione di programmazione, le **integrazioni** o le **rimodulazioni degli importi** sono formalizzate in corso d'anno con le seguenti modalità:

- le **integrazioni**, relative a nuovi lavori da inserire nel Programma triennale, possono essere approvate con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui tali interventi siano determinati da una nuova copertura finanziaria derivante dalle tipologie di variazione di Bilancio effettuabili con solo atto amministrativo, così come previsto ai sensi della l.r. 30/2009 (legge di contabilità), mentre per le integrazioni derivanti da leggi di assestamento o di variazione al Bilancio i nuovi interventi sono approvati contestualmente all'approvazione in Consiglio regionale delle leggi stesse;
- le **integrazioni**, relative a interventi da inserire nell'Elenco annuale, sono ammesse solo per gli interventi già approvati dal Consiglio regionale nell'ambito del Programma triennale e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale;
- le **rimodulazioni degli importi**, relative a interventi inquadrati nell'Elenco annuale con riferimento alla categoria di programmazione di tipo "S", sono formalizzate nell'ambito delle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione delle fasi di progettazione e nulla consegue in ordine a eventuali modificazioni della scheda identificativa dell'intervento in quanto prevale il principio sopra richiamato di rendicontazione dello stato di attuazione rispetto alla previsione di programmazione;
- le **rimodulazioni degli importi**, relative a interventi inquadrati nell'Elenco annuale con riferimento alla categoria di programmazione di tipo "G", sono formalizzate rispettivamente:
 - con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto dell'articolazione di dettaglio degli interventi risultante da precedente atto approvato dalla Giunta stessa come indicato al punto 4, nel caso in cui il contenitore è utilizzato per inquadrare lavori riferiti ad apposita legge regionale di settore o programma di finanziamento;
 - con proprio provvedimento dal Dirigente della struttura organizzativa competente all'attuazione dell'intervento, nell'ambito delle attività afferenti ai diversi lavori derivati dal contenitore generico di riferimento, nel caso in cui il contenitore stesso è utilizzato per inquadrare attività propriamente manutentive;

in entrambi i casi nulla consegue in ordine a eventuali modificazioni della scheda identificativa del contenitore generico di riferimento in quanto prevale il principio sopra richiamato di rendicontazione dello stato di attuazione rispetto alla previsione di programmazione.

6.2 Modalità per la gestione degli interventi finanziati ad altri soggetti

Il Programma triennale dei lavori pubblici contiene una serie di interventi alla cui realizzazione provvedono i Comuni.

Le modalità con le quali deve essere gestito il finanziamento devono essere regolate attraverso una convenzione con il Comune. Nel caso di interventi classificati come “specifici” (tipo S) compete al Dirigente – trattandosi di attività a contenuto tecnico non discrezionale – approvare con proprio atto la convenzione nella quale sono disciplinate le modalità di approvazione dei progetti, le tempistiche di realizzazione, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le modalità di monitoraggio e controllo degli adempimenti e la gestione delle eventuali variazioni all’intervento.

Nel caso invece di interventi classificati come “generici” (tipo G) il suddetto schema di convenzione deve essere approvato unitamente alla deliberazione di Giunta regionale, di cui al precedente punto 4, con la quale si definisce l’elenco degli interventi da realizzare, il beneficiario e l’ammontare del finanziamento.

6.3 Modalità per l’approvazione dei progetti e per gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

I progetti di fattibilità tecnico-economica relativi a lavori di importo superiore a 150.000 euro sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. I progetti definitivi ed esecutivi, se conformi tecnicamente e per costi al progetto di fattibilità tecnico ed economica, sono approvati con provvedimento del Dirigente competente. In caso contrario la prima fase progettuale non conforme deve essere approvata dalla Giunta regionale.

I progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi relativi a lavori di importo uguale o inferiore a 150.000 euro sono approvati con provvedimento del Dirigente competente.

Il provvedimento di determinazione a contrarre è approvato con atto del Dirigente competente.

Il Dirigente competente approva con proprio provvedimento gli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ad interventi ricompresi nel programma triennale.

6.4 Indirizzi per l’applicazione del D.lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici

L’operato dell’Amministrazione pubblica deve essere rivolto a garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità.

L’Amministrazione regionale è impegnata nell’attenuare gli effetti della profonda crisi che ha colpito il mondo dell’edilizia, determinando gravi ripercussioni in termini socio-economici sia sotto il profilo dell’occupazione che della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale locale. Si sta inoltre assistendo ad una esasperazione della competizione tra le imprese che, a causa della carenza di lavori, adottano comportamenti anomali nell’acquisizione di nuove commesse e assumono rischi sempre più elevati per la gestione dei cantieri.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.lgs. 50/2016, ha stabilito principi e procedure che dovrebbero favorire scelte operative da parte delle singole stazioni appaltanti maggiormente congruenti con le criticità del territorio.

Le scelte della stazione appaltante devono infatti garantire il perseguimento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera con modalità che privilegino l'adeguatezza della procedura rispetto agli obiettivi sociali e economici posti, quale concreta attuazione dei principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

È interesse infatti dell'Amministrazione regionale che le stazioni appaltanti della Regione e la Regione stessa in qualità di amministrazione aggiudicatrice, improntino il proprio operato non solo al massimo contenimento dei costi, ma anche alla qualità dell'opera eseguita, alla certezza dei tempi di realizzazione e alla correttezza dell'esecutore nei confronti delle proprie maestranze e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo, nel rispetto della normativa vigente.

L'Amministrazione regionale, vista anche la lentezza con la quale si sta risolvendo la crisi economica, intende utilizzare al meglio la flessibilità ed l'autonomia operativa offerti dal nuovo Codice dei contratti pubblici per:

1. semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili e ad evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;
2. valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio sia mediante la suddivisione in lotti degli appalti, sia favorendo l'accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese, specie se con solidi legami con le aree nelle quali operano;
3. scegliere procedure per l'individuazione degli offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
4. assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.

Per conseguire tali obiettivi si indica come più idoneo lo strumento della procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici, evitando però gli effetti distorsivi derivanti dall'adozione di metodi quali l'estrazione a sorte dei concorrenti, che lega a eventi del tutto casuali e aleatori l'individuazione dell'operatore economico che dovrà realizzare un'opera di qualità, o dall'utilizzo di procedure complesse e laboriose rispetto al valore di quanto posto in gara.

Si ritiene quindi di circoscrivere gli ambiti di scelta, ampiamente discrezionali, posti in capo al Responsabile unico del procedimento (RUP), definendo strumenti concreti ed efficaci per supportarne l'attività amministrativa, concepiti come elementi di trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla complessità dell'opera da realizzare e basati essenzialmente su due aspetti:

1. congruità e proporzionalità, rispetto all'importo e alla complessità dell'affidamento, del mercato di riferimento nel quale individuare l'operatore economico;
2. affidabilità dell'operatore economico in funzione delle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante e della prossimità rispetto ai luoghi di esecuzione della commessa, considerato che per gli importi minori posti a base di gara esistono margini ridotti per sostenere eventuali costi legati all'organizzazione "a distanza" da parte del singolo operatore economico concorrente.

Tutto ciò premesso, **per tutti i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale a favore di altro soggetto pubblico o realizzati direttamente dalla Regione**, si dispone che gli affidamenti dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori stessi vengano effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni, da intendersi come contenuti minimi vincolanti a garanzia dei principi e della disciplina della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

1. Normativa di riferimento esclusivo per la gestione delle procedure relative all'affidamento e all'esecuzione di contratti pubblici di importo inferiore a 1.000.000 di euro per i lavori e a 100.000 euro per i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria.

I riferimenti normativi che dovranno essere applicati dai RUP sono, rispettivamente, l'art. 36 e l'art. 157 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*". Nel caso in cui i lavori o i servizi siano caratterizzati da particolari difficoltà o complessità tali da privilegiare il ricorso alle procedure ordinarie, il RUP deve darne adeguata motivazione.

2. Centralizzazione tramite la Stazione unica appaltante regionale (SUA VdA).

- a. Gli obblighi di centralizzazione tramite la SUA VdA da parte delle strutture regionali riguardano i lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e le acquisizioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro.
- b. Al di sotto di tale soglia le strutture regionali provvedono a trasmettere alla SUA VdA, con le modalità che saranno definite dalla SUA VdA stessa, comunicazione dell'avvenuto affidamento, gestito direttamente e autonomamente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - appaltiservizi@regione.vda.it, per le acquisizioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - appalti@regione.vda.it, per gli affidamenti di lavori.

3. Modalità di affidamento dei lavori pubblici.

- a. Si dà mandato ai competenti uffici della SUA VdA di individuare, in applicazione dei principi sopra richiamati, il mercato proporzionalmente congruo alle dimensioni e alle tipologie dei lavori da realizzare per importi fino a 150.000 euro, nell'ambito del quale svolgere le specifiche indagini previste dall'attuale normativa utilizzando avvisi per la sollecitazione di manifestazione di interesse o per la creazione di elenchi di operatori economici, assumendo altresì modalità di rotazione degli invitati e degli affidatari.
- b. Per importi dei lavori fino a 40.000 euro, il RUP gestisce l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, individuando - o mediante elenchi di operatori, resi disponibili dalla SUA VdA secondo le modalità dalla stessa definite, oppure autonomamente - almeno tre operatori (per importi inferiori a 20.000 euro) e cinque operatori (per importi da 20.000 euro a 40.000 euro) ai quali richiedere un preventivo.

- c. Per importi dei lavori pari o superiori a 40.000 euro e fino a 150.000 euro, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 - da condursi previa indagine di mercato svolta mediante avvisi per la sollecitazione di manifestazioni di interesse nell'ambito del mercato di riferimento di cui al punto a - è gestita direttamente dalla SUA VdA, adottando criteri di selezione delle imprese da invitare a presentare offerta che tengano conto:
- i. del rapporto dimensionale tra il fatturato medio annuo (calcolato sugli ultimi dieci anni) e l'importo dei lavori da realizzare;
 - ii. dell'impatto sul territorio delle attività necessarie alla gestione del cantiere (approvvigionamenti, trasporto merci, trasferimento maestranze), assumendo come riferimento la sede dell'unità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
 - iii. del possesso di certificazioni di qualità non obbligatorie;
 - iv. dell'organizzazione stabile dell'impresa rispetto al territorio, assumendo come riferimento l'iscrizione all'Ente Paritetico Valdostano;
 - v. dell'operatività diretta nell'esecuzione di lavori a fronte del ricorso alla pratica del subappalto.
- d. Per importi dei lavori superiori a 150.000 euro e fino a 516.000 euro (importo di cui alla classifica seconda delle categorie SOA), la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 - da condursi previa indagine di mercato svolta mediante avvisi per la sollecitazione di manifestazioni di interesse - è gestita direttamente dalla SUA VdA, adottando i criteri di selezione delle imprese da invitare a presentare offerta di cui al punto c.

4. Modalità di acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

- a. Si dà mandato ai competenti uffici della SUA VdA di individuare, in applicazione dei principi sopra richiamati, il mercato proporzionalmente congruo alle dimensioni e alle tipologie dei servizi da realizzare per importi fino a 40.000 euro, nell'ambito del quale svolgere le specifiche indagini previste dall'attuale normativa utilizzando avvisi per la sollecitazione di manifestazione di interesse.
- b. Per importi dei servizi fino a 40.000 euro, il RUP gestisce l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, previa indagine del mercato di riferimento di cui al punto a, svolta mediante avvisi per la sollecitazione di manifestazioni di interesse.
- c. Per importi dei servizi superiori a 40.000 euro e fino a 100.000 euro, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 - da condursi previa indagine di mercato svolta mediante avvisi per la sollecitazione di manifestazioni di interesse - è gestita direttamente dalla SUA VdA.

6.5 Indirizzi per la verifica del progetto

A completamento dei livelli progettuali da sottoporre a verifica, il RUP dovrà predisporre la relativa documentazione da fornire al soggetto incaricato di svolgere tale incarico in conformità con quanto stabilito dall'articolo 26 del codice e dalle modificazioni introdotte dal d.lgs. 56/2017 (correttivo) entrato in vigore il 20 maggio 2017.

Nell'ambito della procedura di verifica si esplicano una serie di attività che richiedono che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei casi in cui consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio lavori.

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti incaricati della verifica, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.

Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che esprime in ordine a tale conformità.

6.5.1 Gli ambiti di verifica del progetto

La verifica accerta in particolare:

- a. La completezza della progettazione;
- b. La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi spetti;
- c. L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- d. I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e. La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f. La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g. La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h. L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i. La manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a. Per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b. Per i lavori di importo inferiore ai venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1 del codice, che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità;
- c. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice e fino all'importo pari o superiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d. Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del codice.

Chi effettua la verifica del progetto

Importo pari o oltre i 20 milioni di euro=
soggetti con UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Tra 20 milioni di euro e soglie art.35=
professionisti e società con sistema interno di
controllo di qualità

Tra soglie art.35 e 1 milione di euro= uffici
tecnici SA o soggetti esterni con sistema
qualità

Sotto 1 milione di euro=RUP

6.5.2 Le attività di verifica del progetto

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.

- La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Nei casi di contratti aventi oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Allegato 1 Sintesi compiti RUP per fase di programmazione, verifica progettazione e affidamento (Fonte: linee guida 3 ANAC aggiornate)

- **Prima della programmazione, il RUP se già nominato, avanza proposte e fornisce informazioni e dati utili per la predisposizione del quadro esigenziale di cui all'art. 3 comma 1 lettera ggggg) nonies del codice.**

“ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati

- **Per la progettazione dei lavori il RUP fornisce indirizzi anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 3 comma 1 lettera ggggg)-quater ggggg-quater)**

«documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

- **e del capitolato prestazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera ggggg)- decies: ggggg-decies)**

«capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;

- **Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
- **Effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;**
- **Svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice;**
- **Sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;**
- **Il RUP tra i tanti compiti che deve svolgere viene introdotto quello di effettuare alcune verifiche nell'ipotesi della suddivisione in lotti disciplinata dall'art. 51 del codice.**
- **Il RUP, nella fase di programmazione, formula proposte e fornisce dati/informazioni dati/informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei LLPP e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.**
- **Il RUP, nella fase di affidamento, si occupa della verifica della documentazione. Se la fase di verifica è affidata ad un seggio di gara, istituito ad hoc oppure ad apposito ufficio/servizio, il RUP svolge una funzione di coordinamento e controllo ed adotta le decisioni. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP verifica la congruità congruità delle offerte. La SA può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV, il RUP può solo verificare la congruità dell' offerta economica, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.**